



RICHIESTA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Lo scrivente procuratore, Avv. Andrea Ruffini (C.F. RFFNDR80L04H501L), con studio in Roma (RM) alla Via Sistina n. 48, in qualità di difensore della Sig.ra Cozzolino Annalisa (C.F. CZZNLS86A61F912W), nata il 21 gennaio 1986 a Nocera Inferiore (SA) e residente in Cava De' Tirreni (SA) alla Via Edoardo De Filippis n. 59, nel giudizio pendente innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. III-*bis*, R.G. n. 1882/2025,

premessato che

- con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Cozzolino ha adito il suddetto T.A.R. chiedendo l'annullamento:

- del Decreto del Capo Dipartimento della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 37572 del 6 dicembre 2024, con cui sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado - per le Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia;

- del relativo Allegato 2, contenente la "Graduatoria di merito classe di concorso - A017 regione Campania";

- di tutti gli atti inerenti alla valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice e dall'Amministrazione sulla domanda di partecipazione della Sig.ra Cozzolino Annalisa, benché non conosciuti, ivi compreso il "riepilogo valutazione titoli" elaborato il 29 novembre 2024, successivamente conosciuto;

ove occorrer possa:

- del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023;

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 14165 del 29 agosto 2024, successivamente conosciuta;

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 25079 del 5 settembre 2024, successivamente conosciuta;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto;

nonché, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il rigetto all'istanza di accesso agli atti della Sig.ra Cozzolino opposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 464 dell'8 gennaio 2025;

- con successivo atto di motivi aggiunti, inoltre, è stato chiesto l'annullamento della nota della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 4881 del 13 febbraio 2025, nonché, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. il rigetto dell'istanza di accesso agli atti della Sig.ra Cozzolino confermato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito con la medesima nota prot. n. 4881 del 13 febbraio 2025;

- a seguito dell'udienza in camera di consiglio del 20 maggio 2025, il 10 giugno u.s., il T.A.R. ha pubblicato l'ordinanza n. 11360/2025 con cui ha ritenuto che:

“- sia inoltre necessario integrare il contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, attesa la possibile sussistenza di plurimi soggetti controinteressati

qualora si giunga ad una decisione che annulli alcuni dei parametri posti dall'Amministrazione alla base delle sue decisioni in tema di "riserve" (che potrebbero avere effetti non soltanto sulla ricorrente e sui controinteressati già intimati ma anche su altri vincitori e concorrenti); ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c., può procedersi a tale notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax".

- sia altresì necessario precisare che:

(i) su specifica istanza di parte ricorrente, con l'invio di apposita richiesta di pubblicazione della notifica, corredata di copia informatica degli atti indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, l'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web ufficiale, con adeguata evidenza e rinvio all'atto impugnato, il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti;

(ii) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità in precedenza indicate, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

(iii) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal rilascio della medesima attestazione;

(iv) tutti i termini assegnati alla parte ricorrente sono perentori ed il mancato rispetto anche di uno solo di essi determina improcedibilità del ricorso";

Tutto ciò premesso, lo scrivente procuratore, in qualità di difensore della Sig.ra Cozzolino Annalisa, in adempimento all'ordinanza n. 11360/2025 del T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, formula espressa

istanza

affinché Codesta Amministrazione proceda alla notifica per pubblici

proclami mediante pubblicazione sul proprio sito web ufficiale, con adeguata evidenza e rinvio all'atto impugnato, il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti, rilasciando a favore dello scrivente procuratore apposita attestazione.

Si allega alla presente:

- ricorso;
- atto di motivi aggiunti;
- ordinanza n. 11360-2025.

Roma, 12 giugno 2025

Avv. Andrea Ruffini